COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

comune Folignano – Prov. AP
Prot N. 0004855 /Part. del 03-04-2020
Cat. 3 Classe 2 Fasc. 1

ORDINANZA

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 CHIUSURA CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO il D.L. n.6/2020 emanato al fine di affrontare l'emergenzacovid-19 ed in particolare l'art.3,

VISTO il DPCM 11/03/2020 e precedenti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attuato misure straordinarie in esecuzione del D.L. sopra citato al fine di affrontare l'emergenza covid-19;

VISTO l'art. 50 del D.LGS.n.267/2000;

VISTO l'art. 32 della L.n. 833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 in materia di protezione civile;

VISTO il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti diffuso dal Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che alcuni cittadini hanno segnalato occasioni di assembramento da parte dei visitatori del cimitero;

RITENUTO che occorre vietare l'accesso indistinto dei cittadini al cimitero per le consuete attività di culto e pietà dei morti in quanto non regolamentabili, in ordine all'ingresso limitato, se non distogliendo da più urgenti compiti e funzioni il personale di Polizia Locale e Protezione Civile;

VISTA la L.n. 241/1990;

ORDINA

1. La chiusura del cimitero comunale fino al 13/04/2020, l'accesso al cimitero è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione; l'accesso dei parenti e dei congiunti entro il II^ grado in linea retta e collaterale e per coloro che rientrano nella L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio;

2. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo.650 del codice penale;

3. la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

4. La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al 13/04/2020; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

Folignano, 3/04/2020

Il Sindaco
Matteo Terrani